



## Riscossione. Dal 15 maggio 2017 interessi di mora ridotti al 3,5%

a cura **Avv. Maurizio Villani e Avv. Alessandra Rizzelli**

Con provvedimento del 04 aprile 2017 adottato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate è stato previsto che, a partire dal **15 maggio 2017**, gli interessi di mora sulle somme versate in ritardo, a seguito della notifica di una cartella di pagamento, verranno ridotti di 0,63 punti: gli interessi passeranno, quindi, dal 4,13% al **3,5% su base annua**. Tale nuova aliquota è stata determinata dalla Banca d'Italia sulla base delle analisi della media dei tassi bancari attivi del 2016.

Come noto, gli interessi di mora vengono applicati da Equitalia tutte le volte in cui la cartella di pagamento non viene pagata entro i 60 giorni prescritti dalla legge, oltre all'innalzamento degli oneri di riscossione dal 3% al 6% (per i ruoli consegnati all'Agente di riscossione a partire dal 1° gennaio 2016) o all'innalzamento dell'aggio di riscossione dal 4,65% all'8%, per i ruoli emessi dal 01/01/2013 al 31/12/2015.

Al riguardo, si osserva come fino al 31 dicembre 2015 la misura dell'aggio è stata pari al 4,65 delle somme iscritte a ruolo, nell'ipotesi di pagamento entro 60 giorni dall'avvenuta notifica della cartella, e pari all'8% delle somme iscritte a ruolo più gli interessi di mora, nell'ipotesi di pagamento oltre 60 giorni dall'avvenuta notifica. Tuttavia, a seguito di quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 159/2015, per quanto riguarda i carichi affidati al concessionario a partire dal 1° gennaio 2016, l'aggio è stato di fatto sostituito interamente dagli "oneri di riscossione", quale compenso per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione.

In particolare, per quanto attiene agli interessi di mora, l'**art. 30 del D.P.R. n. 602/1973** espressamente prevede: **"Decorso inutilmente il termine previsto dall' articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi"**.

Il legislatore ha, quindi, previsto che il calcolo degli interessi di mora venga effettuato a partire dal giorno della notifica della cartella esattoriale - e non dal giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni previsti per il pagamento - fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Tale provvedimento, del resto, è in linea con quanto di recente previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 159 del 24 settembre 2015, che testualmente recita:

*"Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da*

*quelle previste dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è determinato possibilmente in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell'intervallo tra lo 0,5 per cento e il 4,5 per cento, determinata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene stabilita la misura e la decorrenza dell'applicazione del tasso di cui al comma 1. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle singole leggi d'imposta e il decreto ministeriale del 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009. Per gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applica il tasso individuato annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.*

*La misura del tasso di interesse di cui al comma 1 può essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze."* Di seguito, una tabella relativa alla variazione temporale del tasso degli interessi di mora nei vari anni:

Variazione del tasso temporale degli interessi di mora nei vari anni	
Decorrenza	Tasso
dal 01/10/2009	6,8358 %
dal 01/10/2010	5,7567 %
dal 01/10/2011	5,0243 %
dal 01/10/2012	4,5504 %
dal 01/05/2013	5,2233 %
dal 01/05/2014	5,14 %
dal 01/05/2015	4,88 %
dal 15/05/2016	4,13 %
dal 15/05/2017	3,5 %

Inoltre, sempre per quanto attiene agli interessi di mora, si ricorda che, con il Decreto Legge n. 193/2016 il legislatore è intervenuto mediante la previsione della c.d. **"rottamazione"** delle cartelle consentendo, a chi non ha provveduto al pagamento delle cartelle i cui ruoli



sono stati affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 31/12/2016, di estinguere il debito al netto delle sanzioni per omesso versamento e degli interessi di mora. Da tanto ne discende che, fino al **21 aprile 2017**, a seguito della proroga prevista da parte del D.L. n. 36/2017, è possibile aderire alla definizione agevolata delle cartelle pagando la sola sorte capitale, ovvero le sole somme relative ad imposte, tributi locali, contributi previdenziali e assistenziali Inps e Inail, senza dover versare al contempo gli importi relativi alle sanzioni ed agli interessi mora. **Infine, si fa presente l'assurdo comportamento del fisco che, se il contribuente deve avere il rimborso, l'interesse conosciuto per il ritardo è, di norma, il 2% annuo, mentre se il contribuente paga dopo la scadenza l'interesse che**

**deve pagare è il doppio, con la sanzione del 30%, che si riduce al 15% se il contribuente paga entro 90 giorni, mentre nessuna sanzione è prevista a carico del fisco se esegue i rimborsi in ritardo. Questa assurda disparità doveva essere eliminata dal decreto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 159 del 24/09/2015, in vigore dal 22/10/2015, che doveva essere approvato nel mese di gennaio del 2016. Speriamo che il suddetto decreto sia approvato in occasione del Documento di Economia e Finanza (DEF) e del Piano Nazionale delle Riforme (PNR) che il Governo approverà martedì 11 aprile 2017.**

Avv. Maurizio Villani  
Avv. Alessandra Rizzelli

## I termini di decadenza dal potere di accertamento

*commento a cura del Cav. Franco Antonio Pinardi*

*Segretario Generale Confederazione Giudici Tributari - C.U.G.I.T.*

I provvedimenti impositivi devono essere notificati entro determinati termini previsti a termine di cadenza, e ciò vale sia per gli avvisi di accertamento che per le cartelle di pagamento. Il mancato rispetto di detti termini porta la nullità insanabile dell'atto.

La procedura impositiva è formata da una serie di atti che devono essere notificati al contribuente secondo una sequenza prestabilita dal legislatore, i primi dei quali sono soggetti a termini di decadenza. Ove la procedura concerna l'accertamento delle imposte, al contribuente deve essere notificato l'avviso di accertamento e la successiva cartella di pagamento, mentre nelle liquidazioni automatiche/controlli formali il primo atto impositivo impugnabile è la cartella di pagamento, preceduta da una semplice "comunicazione bonaria" da parte degli uffici finanziari (Agenzia delle Entrate). Nella suddetta "progressione" di atti, gli accertamenti e le cartelle di pagamento vanno notificati entro precisi termini di decadenza, da non confondere con i termini prescrizione che trovano applicazione dopo la notifica della cartella e possono essere interrotti da intimazioni ad adempiere e costituzioni in mora.

Il rispetto del termine decadenza si ha con la consegna da parte dell'agente notificatore dell'atto impositivo (Corte Costituzionale 23 gennaio 2004, n.28).

L'art. 1, commi 130, 131 e 132, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (in Suppl. ord. n. 70 alla G.U. n. 302 del 30.12.2015), in vigore dal 1° gennaio 2016, ha modificato la disciplina dei termini di decadenza degli accertamenti tributari per IRPEF, IVA e altri tributi erariali. La modifica vale dunque sia per le imposte dirette sia per le indirette, con l'eccezione per i termini in presenza di istanza di collaborazione volontaria (c.d. "voluntary disclosure")

Nello specifico, i commi 130, 131 e 132 della legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015) hanno riformato le due norme parallele riguardanti i termini di accertamento: l'art.57 del DPR 633/1972 e l'art.43 del DPR 600/1973. D'ora in poi, infatti, il termine ordinario per la notifica degli avvisi di rettifica e degli avvisi di accertamento sarà il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di

presentazione della dichiarazione e non più del quarto. L'allungamento del termine è stato previsto anche nei casi di omessa dichiarazione e dichiarazione nulla, passando dal 31 dicembre quinto anno successivo al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuta presentare la dichiarazione.

Particolare nuova disposizione prevista esclusivamente per l'accertamento IVA è quella secondo la quale: "nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna". Tali nuove disposizioni si applicano agli avvisi di accertamento e di rettifica relativi al periodo d'imposta 2016 e successivi. Per i suddetti atti valevoli dal 2015 a ritroso, invece, la notifica deve essere effettuata, a pena di decadenza, secondo il precedente regime, cioè "entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata". La cartella esattoriale relativa a contravvenzioni al codice della strada deve invece essere notificata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di consegna del ruolo dal Comune erogatore ad Equitalia in virtù di quanto previsto dall'Art. 1, c. 153, L. 244/2007 (Legge finanziaria del 2008). L'eventuale notifica tardiva del provvedimento comporta la nullità dell'atto, senza possibilità alcuna di sanatoria. Infatti, l'ente impositore non può chiedere alla Commissione Tributaria di essere rimesso in termini poiché tale norma, peraltro circoscritta a ipotesi eccezionali, trova applicazione solo per gli atti processuali, e non per quelli sostanziali come gli accertamenti e le cartelle di pagamento.

